

VADEMECUM PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Al fine di assicurare la perfetta conclusione delle procedure di mediazione conclusesi con accordo si ricorda agli utenti che:

1. **tutti** gli accordi di mediazione devono essere registrati **a cura delle parti entro 30 giorni** dalla sottoscrizione;
2. unitamente all'accordo deve essere registrato, quale allegato, anche il verbale dell'ultimo incontro che costituisce il suo presupposto, nonché il necessario raccordo mirato ad ottenere i benefici fiscali e processuali connessi (ad es. credito di imposta).

A tal fine, nelle mediazioni in presenza il mediatore dovrà far sottoscrivere tante copie del verbale di conclusione del procedimento di mediazione e dell'accordo quante sono le parti, oltre a due originali, uno per l'Organismo e uno per l'Agenzia delle Entrate.

Il mediatore dovrà verificare, prima della firma dell'accordo e del rilascio dell'originale "uso registrazione", l'avvenuto pagamento delle spese e delle indennità nonché l'eventuale rideterminazione del valore e i conseguenti pagamenti di indennità ed eventuali spese aggiuntive.

La richiesta di registrazione dell'accordo e del verbale all'Agenzia delle Entrate deve essere presentata tramite il "Modello 69", che dovrà essere compilato in ogni sua parte, seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la formalità venga eseguita da terzi, è necessario indicare i dati del delegato per la consegna/trasmisione e il relativo ritiro.

Nel caso in cui venga consegnato all'Ufficio un solo originale dell'accordo e dell'ultimo verbale, l'Ufficio tratterà l'originale e rilascerà una copia conforme. In questo caso, salvo diverse indicazioni dell'Ufficio che le parti vorranno previamente interessare della questione, oltre alla marca da bollo di euro 16,00 da apporre sulla richiesta di registrazione, le parti dovranno corrispondere i diritti di ricerca ed un'ulteriore marca di euro 16,00 per il rilascio di ciascuna copia conforme, con gli estremi della registrazione.

Unitamente al "Modello 69", al verbale e all'accordo di mediazione, dovrà essere trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che – per completezza di informazione e al fine di non incorrere in errore dovrà essere previamente contattato a cura delle parti - , anche la "ricevuta per l'Ufficio" dell'avvenuto pagamento del tributo, degli eventuali diritti e, eventualmente, dell'imposta di bollo, in originale F24.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000 a decorrere dal 30.06.2023 (prima di detta data l'esenzione riguardava gli accordi con valore sino a 50.000 euro). Per la parte eccedente i predetti importi l'imposta di registro è dovuta.

In tutti i casi l'accordo deve essere registrato a cura delle parti nel termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione.

Nel caso in cui la richiesta di registrazione riguardi l'accordo raggiunto all'esito di una mediazione svolta con modalità telematica (o mista), il documento informatico, in formato nativo digitale regolarmente firmato ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs. 28/2010 dovrà essere inviato alla pec istituzionale dell'agenzia delle entrate (dp.ravenna@pceagenziaentrate.it per Ravenna) previa compilazione online del "Modello 69", anch'esso firmato digitalmente, ed alla ricevuta del pagamento on line del modello F24. Al momento della ricezione della PEC l'Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta di presentazione.